

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Il giorno 4 Maggio 2020, si sono incontrati, per via telematica, la Società Coach Italy Srl, rappresentata da Rossella Schipani e da Valentina Morosini

e

le OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

FILCAMS – CIGL rappresentata dal Sig. Emanuele Ferretti

FISASCAT – CISL rappresentata dal Sig. Salvatore Carofratello

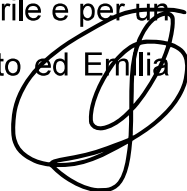
UILTuCS rappresentata dal Sig. Emilio Fagnoli

(di seguito, collettivamente, “Le parti”)

per espletare ai fini della richiesta della Cassa integrazione in deroga l'esame congiunto della situazione aziendale.

Premesso che:

- La Società – con sede in Milano, Piazza Meda 3, è attiva nella commercializzazione di accessori e di articoli di abbigliamento, contrassegnati dall'omonimo brand, attraverso i propri punti vendita dislocati sull'intero territorio nazionale;
- Attualmente la società occupa un totale di numero 1 dirigenti, 16 quadri, 126 impiegati, i cui rapporti di lavoro sono regolamentati dal CCNL Terziario;
- la società ha la necessità di attuare una sospensione/riduzione dell'attività lavorativa a causa della emergenza epidemiologica Covid-19, che ha comportato la temporanea chiusura di tutti i propri punti vendita sull'intero territorio nazionale, nonché un sensibile ridimensionamento dell'attività amministrativa di ufficio con il relativo personale, solo parzialmente operativo in modalità da remoto. Sebbene si possa ipotizzare una ripresa delle attività dall'inizio di Maggio, quest'ultima si preannuncia in ogni caso lenta e graduale e, comunque, ben lontana dai tradizionali volumi di vendita del periodo;
- in considerazione di quanto sopra, la Società ritiene necessario usufruire dell'intervento della CIGD, in misura variabile in funzione della evoluzione della situazione e delle contingenti necessità organizzative, a partire dal 1 Aprile e per un periodo di 13 settimane per i punti vendita situati in Lombardia, Veneto ed Emilia

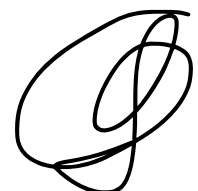


Romagna, 9 settimane sui punti vendita situati sulle altre regioni, anche non consecutive, in favore delle unità produttive e del personale così meglio specificato nella comunicazione informativa di avvio della presente procedura che si intende integralmente richiamata;

- ai fini della presentazione della domanda di Cassa Integrazione in deroga la Società dichiara di non poter usufruire né della CIGO, né del Fondo di Integrazione Salariale, non rientrando nel relativo ambito di applicazione e non avendo versato la relativa contribuzione e di non aderire ad alcun Fondo di Solidarietà Bilaterale né Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo di cui rispettivamente agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.

Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente accordo;
- 2) Al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19, la Società presenterà nei termini di Legge di cui all'art. 22 del D.L.n.18/2020, domanda di accesso alla Cassa integrazione in deroga ("CIGD"), per una durata massima di 9 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra il 1 Aprile 2020 e 31 Agosto 2020, per un numero massimo di 142 dipendenti, che potranno esser sospesi a zero ore o a tempo parziale e comunque sino ad un numero massimo delle 40 ore settimanali contrattuali – riproporzionate per i dipendenti su base part-time – in funzione dell'evoluzione della situazione e segnatamente della riapertura dei punti vendita, e con la richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS.
- 3) Con la stesura del presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito positivamente ad ogni effetto di legge la procedura di consultazione sindacale ai fini della richiesta di intervento della Cassa integrazione guadagni in deroga.
- 4) L'azienda indicherà nel modello "IG Str Aut" (cod. "SR41", ) che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa: per la Filcams Cgil 0106, per la Fisascat Cisl 0211, per la Uiltucs 0306.



- 5) Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, l'azienda favorirà anticipazioni sulle retribuzioni future. In tal caso gli anticipi della retribuzione saranno recuperate alla fine del periodo di integrazione salariale nei limiti di 1/5 dello stipendio mensile. L'azienda inoltre riconoscerà ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta così come la maturazione piena dei ratei aggiuntivi di ferie e permessi, tredicesima e quattordicesima, per il primo mese del periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.
- 6) La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia.
- 7) Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
- 8) Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.



Letto, confermato e sottoscritto.

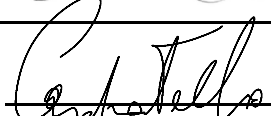
Milano, 04 Maggio 2020

Coach Italy Srl



Rappresentanze sindacali

FILCAMS – CGIL 

FISASCAT – CISL 

UILTuCS-UIL 